



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

Il Direttore

Roma, 26/06/2017  
Prot. 0006225

**Oggetto: Manovra correttiva - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50 – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.**

Nel [Supplemento Ordinario n. 31 della Gazzetta Ufficiale del 23 giugno](#) u.s. è stata pubblicata la Legge 21 giugno 2017 n. 96 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 24 aprile 2017 n. 50 recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo", nel testo licenziato con modifiche dalla Camera dei deputati e ratificato in Senato.

Nel rinviare alla precedente [nota del 28 aprile u.s.](#) per l'illustrazione dei contenuti del decreto legge, si riporta, di seguito, una sintesi delle principali modifiche introdotte nel corso dell'iter parlamentare di conversione in legge.

#### **DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE**

....

#### **Norma di interpretazione autentica sul regime agevolativo previsto per i lavoratori rimpatriati (Art. 4, comma 7-bis)**

Il nuovo comma 7-bis dell'art. 4, aggiunto in sede di conversione in legge, chiarisce che i soggetti che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015 (per utilizzare i benefici fiscali previsti dalla legge n. 238 del 2010) e che hanno successivamente optato per il regime agevolativo previsto per i lavoratori rimpatriati (ai sensi del D.Lgs. n. 147 del 2015) decadono dal beneficio fiscale nel caso in cui la residenza in Italia non sia mantenuta per almeno due anni. In tal caso, si provvede al recupero dei benefici fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi.

#### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO, SICUREZZA E WELFARE**

#### **Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto di famiglia. Contratto di lavoro occasionale (Art. 54-bis)**

E' stata introdotta una nuova disciplina delle prestazioni occasionali, destinata, in parte, all'utilizzo in favore delle persone fisiche mediante il c.d. Libretto Famiglia; in parte, mediante il c.d. contratto di prestazione occasionale, in favore di altri tipi di utilizzatori, tra cui le imprese, purché non abbiano alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori a tempo indeterminato e comunque non nell'ambito di esecuzione di appalti di opere o servizi.

L'utilizzo del contratto di prestazione occasionale è subordinato al rispetto dei seguenti limiti

economici:

- ciascun prestatore può rendere prestazioni, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, per massimo 5.000 euro (la soglia sale nel caso in cui le prestazioni siano rese da pensionati; giovani con meno di 25 anni, se studenti; disoccupati; percettori di prestazioni di sostegno al reddito) e 2.500 con lo stesso utilizzatore;
- ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, può corrispondere fino a 5.000 euro. Il superamento dei limiti determina la trasformazione del rapporto in contratto subordinato a tempo pieno e indeterminato.

E' vietato acquisire prestazioni occasionali da soggetti con i quali sia in corso (o sia cessato da meno di 6 mesi) un rapporto di lavoro subordinato o di co.co.co.

Al prestatore sono garantite le assicurazioni INPS – tramite iscrizione alla Gestione Separata – e INAIL. Inoltre, il prestatore è sottoposto alla disciplina del d.lgs. n. 66/2003 su riposo giornaliero, pause e riposi settimanali. I compensi percepiti, che sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupato, sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Le operazioni di erogazione e accredito dei compensi (sul c/c bancario comunicato dal prestatore o tramite bonifico bancario domiciliato pagabile presso Poste Spa) avviene tramite un'apposita piattaforma INPS.

L'utilizzatore, almeno un'ora prima l'inizio della prestazione, è tenuto ad effettuare una comunicazione all'INPS, contenente una serie di informazione tra le quali: dati anagrafici, luogo della prestazione, oggetto della prestazione, data e ora di inizio e fine, compenso pattuito, 36 euro, per prestazioni fino a un massimo di 4 ore. Ogni ora aggiuntiva verrà poi retribuita nella misura oraria di 9 euro. La violazione determina una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera. La misura minima oraria del compenso è di 9 euro. Sono a carico dell'utilizzatore la contribuzione INPS (33%) e INAIL (3,5%).

Ai fini della tutela della salute e sicurezza del prestatore, va fatto riferimento al comma 8 dell'art. 3 del d.lgs. 81/08. La norma stabilisce che nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di carattere accessorio, le disposizioni prevenzionistiche si applicano solamente nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente che sia imprenditore o libero professionista.

Viceversa negli altri casi si applicano le tutele previste dall'art. 21 (uso delle attrezzature di lavoro conformi e utilizzo dei DPI (dispositivi di protezione individuale)).

Restano in ogni caso esclusi dall'applicazione della normativa sulla sicurezza i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento supplementare privato e l'assistenza domiciliare a bambini, anziani, ammalati e disabili.

Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative occasionali.

Cordiali saluti

*Francesco Rivolta*